

Novità fiscali del 28 agosto 2009: regolarizzazione colf e badanti: modello F24 disponibile su richiesta anche in formato cartaceo; requisiti soggettivi di accesso al consolidato nazionale; telefonia mobile: trattamento IVA del credito maturato dal cliente in caso di trasferimento ad altro operatore; non si applica l'agevolazione dell'Iva ad esigibilità differita tra consorzio e consorziate; brevi fiscali

Pubblicato il 28 agosto 2009

regolarizzazione colf e badanti: modello F24 disponibile su richiesta anche in formato cartaceo; requisiti soggettivi di accesso al consolidato nazionale; telefonia mobile: trattamento IVA del credito maturato dal cliente in caso di trasferimento ad altro operatore; non si applica l'agevolazione dell'Iva ad esigibilità differita tra consorzio e consorziate; brevi fiscali

Indice:

- 1) Regolarizzazione colf e badanti: Modello F24 disponibile su richiesta anche in formato cartaceo**
- 2) Requisiti soggettivi di accesso al consolidato nazionale: Rilevanza del contratto di pegno**
- 3) Telefonia mobile: Trattamento IVA del credito maturato dal cliente senza pagamento di corrispettivo in caso di trasferimento ad altro operatore**
- 4) Non si applica l'agevolazione dell'Iva ad esigibilità differita tra consorzio e consorziate tranne che ricorrono le condizioni previste dal D.L. n. 185/2008**
- 5) Brevi fiscali (L'accertamento induttivo consente l'esibizione in contenzioso di documenti non trasmessi al Fisco)**

1) Regolarizzazione colf e badanti: Modello F24 disponibile su richiesta anche in formato cartaceo

L'Agenzia delle Entrate, l'Inps, le banche, le poste e le società del gruppo Equitalia, d'intesa con il Ministero dell'Interno, mettono a disposizione le proprie reti di sportelli per rendere più semplice il pagamento del contributo per l'emersione dal lavoro nero di colf e badanti.

In particolare, in base a quanto contenuto nel **comunicato stampa dell'Agenzia delle**

Entrate del 27.08.2009, coloro che non hanno dimestichezza con Internet potranno richiedere in formato cartaceo il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” che deve essere compilato per il pagamento del contributo di 500 euro per ogni lavoratore che svolge attività di assistenza alla persona e lavoro domestico.

Il modulo per il versamento è comunque disponibile online e può essere scaricato dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it, www.interno.it, www.lavoro.gov.it e www.inps.it. ove i contribuenti possono trovare anche istruzioni ed esempi utili per la compilazione.

Peraltro, il pagamento del contributo, 500 euro per ogni lavoratore, può essere effettuato presentando il modello F24 in qualunque sportello bancario, postale e delle società del gruppo Equitalia o telematicamente utilizzando, esclusivamente, i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

La presentazione del modello F24 non comporta oneri a carico dei contribuenti.

Inoltre, come stabilito dalla risoluzione n. 209 dell’11 agosto 2009, i codici da indicare per il pagamento sono RINT per l’emersione di lavoratori italiani e comunitari, e REXT per l’emersione di lavoratori extracomunitari.

Nel nuovo campo “elementi identificativi” occorre, a seguire, riportare il codice fiscale del lavoratore o, se questo ne è sprovvisto, i primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità.

I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici – sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia- e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:

- all’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo

- allo sportello unico per l’immigrazione per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale mediante apposita dichiarazione.

Lavoratori

Le norme riguardano personale di qualunque nazionalità adibito ad attività di:

- assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (**badanti**);

ovvero

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (**colf**).

In caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari comunque presenti sul

territorio nazionale, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all'assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti).

Cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea e cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato

Per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, così come per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato, in corso di validità, il procedimento di emersione prende avvio con la presentazione della "Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro" all'INPS, mediante il Mod. LD-EM2009, scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione Moduli, che potrà essere presentato:

- attraverso il Contact Center al numero 803 164;
- attraverso la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it - Moduli - Aziende e Contributi;
- agli sportelli dell'INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
- per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

Lo stesso Mod. LD-EM2009 ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione.

Per i cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale, invece, la dichiarazione di emersione deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, di cui all'art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con modalità informatiche.

La **dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere**, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

- dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- tipologia e modalità d'impiego;
- attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, non inferiore a 20.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

- attestazione dell'occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali, come stabilito dall'art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al DPR n. 394/1999;
- proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D.Lgs. n. 286/1998);
- estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.

Il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione per uno o due lavoratori domestici extracomunitari addetti all'assistenza alla persona, **all'atto della stipula del contratto di soggiorno**, deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione.

Il **datore di lavoro, entro ventiquattro ore** dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentando l'apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell'Istituto.

2) Requisiti soggettivi di accesso al consolidato nazionale: Rilevanza del contratto di pegno

Nell'ambito dell'attività di controllo sul consolidato fiscale nazionale di cui all'art. 117 e seguenti del Tuir, con istanza di interpello, sono stati chiesti chiarimenti sulla verifica dei requisiti soggettivi previsti dal Tuir per accedere al regime nel momento in cui le partecipazioni di controllo detenute dalla consolidante siano oggetto di vincolo di pegno ai sensi dell'art. 2352 c.c..

Dal canto suo, **l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 240/E del 27.08.2009** ha precisato quanto segue.

Riguardo alle partecipazioni di controllo costituite (totalmente o parzialmente) in pegno, ai fini della verifica del requisito del controllo di cui all'art. 117 del Tuir:

Nella "**partecipazione al capitale sociale**" prevista dall'art. 120, comma 1, lettera a), del Tuir:

- 1) **non rilevano le azioni vincolate in regime "legale"**, ai sensi del predetto art. 2352,

rispetto alle quali il titolare delle azioni è privato del diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

2) **rilevano le azioni vincolate in regime "convenzionale"**, ai sensi del predetto art. 2352, rispetto alle quali **il titolare delle azioni mantiene il diritto di voto** nell'assemblea ordinaria in modo "pieno ed esclusivo";

3) **non rilevano le azioni vincolate in regime "convenzionale"**, ai sensi del predetto art. 2352, allorché **le clausole pattizie** che regolamentano il pegno, pur derogando alla disciplina legale sancita dal citato art. 2352 attribuendo al socio il diritto di voto, **stabiliscano condizioni che ne "depotenziano" l'esercizio da parte del socio** (quale ad esempio, come nella fattispecie in esame, la facoltà del creditore di esercitare, in talune occasioni, il diritto di voto nell'assemblea);

Infine, ha precisato che, viceversa, **nella "partecipazione all'utile"** prevista dall'art. 120, comma 1, lettera b), del Tuir, **rilevano tutte le azioni vincolate** non assumendo rilevanza la circostanza che in base all'art. 2791 del codice civile il creditore pignoratizio possa far propri i relativi utili distribuiti.

3) Telefonia mobile: Trattamento IVA del credito maturato dal cliente senza pagamento di corrispettivo in caso di trasferimento ad altro operatore

Se si decide di trasferire anche il credito ottenuto senza corrispettivo, l'importo a esso relativo va assoggettato al regime monofase da parte del nuovo operatore senza possibilità di effettuare la rettifica Iva.

In genere, nel passaggio a un nuovo operatore di telefonia mobile, quello uscente può determinare il credito residuo del proprio cliente, operando sull'importo corrispondente una variazione in diminuzione per recuperare l'imposta.

Il nuovo gestore, invece, dovrà assoggettare a Iva il credito ricevuto in base al regime monofase.

Si tratta di precisazioni contenute nella **risoluzione n. 241/E dell'Agenzia delle Entrate del 27.08.2009** che ha esaminato il trattamento ai fini IVA del credito maturato dal cliente senza il pagamento di un corrispettivo in caso di trasferimento ad altro operatore mobile.

La disciplina

Sui corrispettivi pagati dal cliente di telefonia mobile, l'applicazione dell'IVA avviene in base all'art. 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633/1972, il quale stabilisce che l'IVA è dovuta, per la vendita *"di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente"*.

L'operatore telefonico realizza una sorta di anticipazione, sotto il profilo temporale, ed un accentramento, sotto il profilo soggettivo, dell'imposizione ai

fini IVA, essendo lo stesso tenuto ad assolvere l'imposta con il particolare sistema monofase all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del cliente.

Nel caso in cui il cliente decida di estinguere il proprio rapporto con l'operatore e di trasferire il proprio numero ed il credito residuo presso un diverso operatore telefonico, la prestazione di servizio di telecomunicazione, già pagata al momento della vendita o della ricarica della carta, non può essere eseguita dall'operatore telefonico uscente.

Per quanto concerne la problematica relativa al trattamento IVA degli importi a credito trasferiti da un operatore all'altro, poiché si tratta di credito maturato dal cliente attraverso il pagamento di un corrispettivo, l'Agenzia delle Entrate con la precedente risoluzione n. 329/E del 21.10.2002 ha già chiarito che in occasione del trasferimento del credito ad altro operatore, l'operatore uscente (c.d. donor) può effettuare una variazione in diminuzione secondo le regole e le modalità previste dall'art. 26, commi 2 e 3, del citato DPR n. 633/1972, anche senza tenere conto del limite temporale di un anno giacché non si è in presenza di un sopravvenuto accordo tra le parti.

Infatti, in base al D.M. 24.10.2000, n. 366, in caso di successiva riduzione dell'imponibile o dell'imposta, le annotazioni precedentemente eseguite possono essere rettifiche nei termini previsti dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Tale norma, pertanto, consente all'operatore uscente di recuperare l'imposta relativa alla quota di corrispettivo corrispondente al credito residuo trasferito.

A tal riguardo, L'Agenzia delle Entrate ha rilevato che l'istante definisce il credito residuo come *"l'importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l'operatore ed il suo cliente, relativo all'acquisto di un carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta essere ancora stato speso dall'utente che lo ha anticipatamente corrisposto"*.

Quindi il credito residuo trasferito è costituito esclusivamente dalla parte per la quale è stato pagato un corrispettivo, ed è su tale importo che verrà operata la variazione in diminuzione.

Di contro, il nuovo operatore (c.d. recipient), che riceve da quello uscente una somma pari al credito trasferito, deve assoggettare al regime IVA monofase di cui al citato art. 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633/1972 un importo uguale a quello del credito che viene riconosciuto al cliente acquisito.

Infine, riguardo all'ipotesi in base alla quale, soltanto per ragioni di convenienza economica, si potrebbe decidere di trasferire al nuovo operatore anche la parte di credito maturata senza il pagamento di un corrispettivo, a parere delle Entrate l'importo relativo a tale parte, a prescindere dalla sua perfetta individuazione, non può rientrare tra quelli per i quali è possibile effettuare la rettifica IVA, anche se, di contro, lo stesso importo deve essere comunque assoggettato ad imposta monofase da parte dell'operatore ricevente.

4) Non si applica l'agevolazione dell'Iva ad esigibilità differita tra consorzio e consorziate tranne che ricorrono le condizioni previste dal D.L. n. 185/2008

L'Iva a esigibilità differita di cui fruisce il consorzio quando fattura all'ente pubblico non si estende alle prestazioni rese dalle aziende consorziate al consorzio poiché tale fattispecie costituisce un'agevolazione soggettiva che non può essere applicata a casi diversi da quelli espressamente previsti dalla norma (art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972).

Tuttavia, se si verificano le condizioni previste dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008 e dal Decreto del 26.03.2009 è possibile emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio, annotando sul documento fiscale che si tratta di un'operazione effettuata in base all'art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Lo ha chiarito **l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 242/E del 27.08.2009** che ha, così, risposto all'interpello presentato da una società facente parte di un consorzio che nei confronti delle consorziate agisce come mandatario senza rappresentanza, occupandosi di appalti e concessioni di opere pubbliche e private.

Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

In particolare, l'Agenzia ha precisato che l'equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell'art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, opera, ai fini dell'IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo (risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E).

Infatti, ferma restando, nei rapporti tra mandante e mandatario la qualificazione oggettiva della prestazione, il trattamento fiscale della stessa va determinato secondo la specificità del caso.

Il regime del differimento dell'esigibilità dell'imposta di cui beneficia il consorzio quando fattura all'ente pubblico in base all'art. 6, comma 5, del DPR n. 633/1972, rappresenta un'agevolazione soggettiva, che, pertanto, non può essere estesa anche ai rapporti tra consorziati e consorzio.

Peraltro, è stato precisato che il citato art. 6, comma 5, non si riferisce a qualsiasi ente pubblico, ma soltanto allo Stato, agli organi dello Stato ed a determinati enti pubblici, oggetto di tassativa elencazione.

La disposizione, peraltro, avendo carattere speciale ed essendo di natura derogatoria, impone una stretta interpretazione (risoluzioni 30 luglio 2004, n. 99/E e 28 settembre 2007, n. 271/E):

- un'agevolazione soggettiva, infatti, non può estendersi a soggetti diversi da quelli specificamente contemplati dalla norma stessa.

Pertanto, a parere delle Entrate le prestazioni rese dai consorziati al consorzio non possano essere equiparate, dal punto di vista della fatturazione con esigibilità differita di cui all'art. 6,

comma 5, a quelle rese dal consorzio all'ente pubblico.

Tuttavia, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 7 del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla legge 28.01.2009, n. 2, e dal D.M. del 26.03.2009 (pubblicato nella G.U. del 27.04.2009, n. 96), l'azienda consorziata potrà emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio, mediante apposita annotazione in fattura che si tratta di *operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008*.

5) Brevi fiscali:

- Acquisti immobiliari con registro agevolato

La **Commissione Tributaria Regionale del Lazio**, con la **sentenza 48/26/2009**, ha stabilito che se nell'atto di compravendita le società immobiliari ed in genere gli imprenditori dichiarano di voler rivendere l'immobile entro tre anni successivi all'acquisto gli stessi possono richiedere di essere assoggettati ad imposta di registro nella misura dell'1%.

- Tarsu: Accessi irregolari contestati subito

Per verificare la corrispondenza dei dati dichiarati dal contribuente, la legge consente alle amministrazioni comunali di misurare la superficie degli immobili. Ciò a patto che il comune adotti una particolare procedura; in caso contrario il cittadino può negare l'accesso.

Dato il consenso, però, il vizio procedurale non può essere opposto.

Lo ha stabilito la sezione tributaria **della Cassazione con la sentenza n. 17210/2009**.

- Tremonti-ter cumulo con altre agevolazioni

Le possibili combinazioni dell'incentivo cd. **Tremonti-ter** con le altre agevolazioni previste dall'ordinamento, ad esempio il bonus energetico del 55%, possono fare ottenere alle società di capitali sconti d'imposta fino al 68,75%.

Riscossione quote consortili: Liti al giudice tributario

Rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia con cui il contribuente si oppone al pagamento delle quote consortili deducendo l'intervenuta decadenza dell'ente impositore e del concessionario per inosservanza dei termini di notificazione della cartella esattoriale.

(Corte di Cassazione, sentenza, Sezioni Unite, n. 17943 del 05.08.2009)

- In arrivo aggiornamenti per i principi contabili internazionali

I commenti alle proposte entro il 24.11.2009. Ias/lfrs, in arrivo aggiornamenti su 11 principi contabili.

Tra le principali modifiche sono state segnalate quelle allo IAS 28, IAS 40, IAS 34 ed lfrs 7.

Il 26.08.2009, sul sito www.iasb.org è stato pubblicato un Exposure Draft di 67 pagine contenente numerose modifiche ai principi contabili internazionali.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dai bilanci 2011, ma con la possibilità di immediata adozione volontaria.

- L'accertamento induttivo consente l'esibizione in contenzioso di documenti non trasmessi al Fisco

Se l'accertamento sul contribuente è di tipo induttivo (formato da presunzioni legali) nella fase del contenzioso, il contribuente può fornire prova contraria esibendo documenti (notizie, dati, atti, libri e registri) che non ha trasmesso in risposta agli inviti dell'ufficio del Fisco, poiché in tale caso prevale l'aspetto sostanziale.

Si tratta dei documenti che, come è risaputo, tranne casi eccezionali, non possono, ai fini dell'accertamento, essere esibiti in sede contenziosa.

E' questa la interessante decisione **della Commissione Tributaria del Lazio contenuta nella sentenza n. 248/14/09.**

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l